

# OSSERVATORIO ITALIANO

---

## Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

### Documenti

#### Leggi, regolamenti e decreti statali

##### 1.

#### **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.4.2015<sup>1</sup> Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015**

##### Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale, al co. 4, dispone, tra l'altro, che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, ed inoltre che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"; visto il d.p.r. 31.8.1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione"; considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato; visto il d.p.c.m. 12.3.2014, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, serie generale n. 83 del 9.4.2014, che prevede una quota di 15.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale; rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2015, al fine di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare per le esigenze del settore agricolo e del settore turi-

---

1. Pubblicato in G.U. n. 104 del 7.5.2015.

stico-alberghiero e che allo scopo può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con d.p.c.m., nel limite della quota stabilita con il d.p.c.m. 12.3.2014, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale; rilevato inoltre che - sulla base dei dati relativi agli ingressi in Italia nell'anno 2014 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una differenza tra la quota autorizzata con il citato d.p.c.m. 12.3.2014 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota di 15.000 unità autorizzata per l'anno 2014; ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2015 ed in via di programmazione transitoria, l'ingresso in Italia di una quota di 13.000 cittadini non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale; visto il d.p.c.m. 22.2.2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Del Rio, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2015, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al co. 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al co. 1 è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al co. 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nullaosta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U. della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente articolo, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Art. 2

1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri.

2.

**Decreto Ministro dell'interno 27.4.2015<sup>2</sup>**

**Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli Enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) di minori stranieri non accompagnati**

Il Ministro dell'interno

Visto l'art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39; vista la l. 4.5.1983, n. 184, e successive modifiche introdotte dalla l. 28.3.2001, n. 149, sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; visto il d.lgs. 7.4.2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella G.U. n. 93 del 22.4.2003; visto il d.lgs. 30.5.2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, co. 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1 *sexies*, co. 3, lett. a), del d.l. con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo; visto il d.m. 30.7.2013, adottato ai sensi del citato art. 1 *sexies*, co. 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016; visto il d.lgs. 19.11.2007, n. 251 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; visto il d.lgs. 28.1.2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato; vista la l. n. 190 del 23.12.2014, pubblicata nella G.U. del 29.12.2014; vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata del 10.7.2014 con cui si approva il Piano operativo nazionale per fronteggiare il

---

2. Pubblicato in G.U., n. 118 del 23.5.2015.

flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati; visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23.12.2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12.3.2015; ritenuta la necessità di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, nella seduta del 25.3.2015;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in conformità al d.lgs. 7.4.2003, n. 85, al d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al d.lgs. 28.1.2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per:

- a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
- b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria;
- c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
- d) «*status* di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»;
- e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»;
- f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un Paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286;
- g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1 *septies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito dalla l. 28.2.1990, n. 39;
- h) «capo Dipartimento»: il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

- i)* «direttore centrale»: il direttore della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
- l)* «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
- m)* «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- n)* «Servizio centrale»: Servizio centrale dello SPRAR;
- o)* «Enti locali»: Enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti;
- p)* «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell'Ente locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco);
- q)* «Soggetto proponente»: Ente locale in forma singola o associata che presenta la domanda di contributo;
- r)* «Capofila»: in caso di Soggetto proponente associato, è il soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto presentato;
- s)* «Partner»: è l'Ente locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto;
- t)* «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente locale per l'esecuzione di uno o più servizi del progetto.

#### Art. 2 Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti locali, come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
2. In caso di progetto presentato da un Soggetto proponente associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come unico interlocutore della Amministrazione, per la realizzazione dell'intero progetto.
3. Gli Enti locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee guida» e dalla normativa vigente in materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo dell'esecuzione di uno o più servizi specifici del progetto.
4. Ciascun Soggetto proponente può individuare uno o più Enti attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.

#### Art. 3 Oggetto del decreto

1. Gli Enti locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee guida» (Allegato A), a garantire:
  - a)* il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;

b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.

2. L'Ente locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee guida»: collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'età e del Paese di provenienza del minore; supporto di mediatori linguistico-culturali; iscrizione al Servizio sanitario nazionale; assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello *status* giuridico e della presenza sul territorio; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza; forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'avviso pubblico «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale.

3. Le proposte progettuali finanziate dovranno altresì prevedere modalità di confronto e di collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL, agenzie educative, nonché con comunità di accoglienza, famiglie affidatarie, comunità straniere, Centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto.

#### Art. 4 Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi

1. Il capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacità ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale.

2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31.12.2016, degli interventi di cui all'art. 3, co. 2.

3. Il contributo per l'accoglienza è previsto per un importo massimo pari a euro 45 *pro/die pro/capite*, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, così come previsto dal piano finanziario preventivo.

4. L'Ente locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale così come indicato nel piano finanziario di cui all'allegato «C».

Art. 5 Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla l. n. 39/1990, gli Enti locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi indicati nelle «Linee guida».

2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'Ente locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all'art. 17.

3. Gli Enti locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Ente locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;

b) lettere di adesione di Enti locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;

c) dichiarazione di impegno dell'Ente locale di avvalersi di uno o più Enti attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente locale intenda avvalersi di Ente attuatore);

d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001.

4. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente locale anche se presentata in forma associata.

5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U. della Repubblica italiana.

Art. 6 Cause di inammissibilità e di esclusione

1. Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati così come individuati al precedente art. 2;

b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5 ultimo comma;

c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema di cui all'allegato «C»;

d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;

e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un documento di identità valido del Soggetto delegante e del Soggetto delegato;

- f) che prevedano una durata diversa da quella indicata all'art. 4, co. 2;
- g) presentate secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 5 del presente decreto;
- h) prive del/dei documento/i di identità di cui all'art. 5, co. 3, lett. A.
2. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Ente locale è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente art. 5.
3. Sono escluse le domande:
- a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, co. 2 del presente decreto e nelle «Linee guida»;
- b) prive di uno o più documenti o delle dichiarazioni richiesti dall'art. 5, co. 3, lett. b), c) e d);
- c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
- d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale;
- e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo co. 4, abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente locale non vi abbia provveduto nei termini fissati.
4. In presenza di vizi documentali non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Ente locale chiarimento e/o integrazioni.
5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste. In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la domanda si considererà esclusa.

#### Art. 7 Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza

1. Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
2. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione centrale tramite il Servizio centrale, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
3. La capacità ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti né superiore a 70:
- a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
- b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti;



e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti;

f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 500.001 abitanti.

4. Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da Enti locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli Comuni nel cui territorio sorgono le strutture di accoglienza.

5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.

#### Art. 8 Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi

1. L'Ente locale che presenta domanda di contributo ha facoltà di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione centrale per il tramite del Servizio centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati.

2. Nel caso in cui l'Ente locale nella presentazione della domanda di contributo si impegna ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del co. 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.

3. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all'Ente locale. Non è necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle «Linee guida» e dalle normative vigenti.

4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti locali sono tenuti ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi.

5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo *pro die/pro capite* pari ad euro 45.

#### Art. 9 Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi:

a) per l'acquisto di immobili o relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;

b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.

#### Art. 10 Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 5, con provvedimento del capo Dipartimento, è istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione centrale e da un dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed un rappresentante delle Re-

gioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale.

2. Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale.

3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

4. La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione può chiedere all'Ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.

6. All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall'art. 11, forma ed approva la graduatoria degli Enti locali ammessi al contributo.

7. La graduatoria finale degli Enti locali ammessi al contributo verrà pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

8. Dell'assegnazione del contributo è data altresì comunicazione all'Ente locale ammesso al finanziamento, nonché alla prefettura-UTG territorialmente competente.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessità e/o di economie raggiunte, nonché in caso di ulteriori disponibilità finanziarie.

#### Art. 11 Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:

a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;

b) punti 2 nel caso in cui l'Ente locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;

c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente locale abbia partecipato, in qualità di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016;

d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23.7.2014;

e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente locale non sia mai stato finanziato dal Fondo;

- f) punti 1 nel caso in cui l'Ente locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall'art. 7, co. 3 del presente decreto;
  - g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente locale mette a disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto);
  - h) punti da 1 a 3 se l'Ente locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo previsto dall'art. 7, co. 1 del presente decreto;
  - i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
  - l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in più di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1 *sexies*, co. 2 del d.l. n. 416/1989 convertito nella l. n. 39/1990 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un massimo 0,60;
  - m) punti da 0 a 5 per la qualità della proposta progettuale presentata;
  - n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee guida».
2. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio, saranno prioritariamente ammessi gli Enti locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, co. 2.

#### Art. 12 Decreto di ripartizione

1. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di cui all'art. 10 che assegna all'Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.
3. La graduatoria degli Enti locali ammessi a contributo è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale.
4. Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, comunicazione all'Ente locale beneficiario, nonché alla prefettura - UTG territorialmente competente.

#### Art. 13 Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. Costituiscono elementi essenziali:
  - a) il rapporto tra l'Ente locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i;
  - b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta progettuale.
2. In presenza di gravi motivi, l'Ente locale ammesso al finanziamento può sottoporre, per le conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da idonea documentazione, alla Direzione centrale che acquisisce il parere del Servizio centrale.

3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.

4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non può pregiudicare la qualità dei servizi offerti ai minori e deve obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lett. b) del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).

#### Art. 14 Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'Ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».

2. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, co. 5 e 13, co. 4.

3. L'Ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

4. L'Ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio centrale per il successivo inoltra alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e una finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

5. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale, dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli Enti locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di vigilanza e controllo.

#### Art. 15 Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.

2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione centrale procede ad erogare agli Enti locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo è stato autorizzato ai sensi del co. 1.

#### Art. 16 Revoca del contributo

1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.

2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella «D», a seguito dell'accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee guida», a fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all'Ente locale un avviso da parte della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, con l'invito ad ot-

temperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore centrale in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.

3. La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l'Ente locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'Ente locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.

#### Art. 17 Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: Allegato A - Linee guida; Allegato B - Modello di domanda del contributo; Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione; Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva; Allegato C - Piano finanziario; Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.

#### Art. 18 Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'interno e del Servizio centrale dello SPRAR.

Il Ministro: Alfano

#### All. A

##### 1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR

###### 1.1 Finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei minori accolti. Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei MSNA, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale ope-

rativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

### 1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela

Il beneficiario degli interventi è il minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di Paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. d.lgs. n.85 del 7.4.2003 art. 2). Uno degli obiettivi degli interventi è proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Può accadere infatti che, nel corso del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio l'opportunità di inoltrare richiesta di protezione internazionale o la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovrà essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior protezione. Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- la regolarizzazione dello *status* giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse. L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:
- collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del Paese di provenienza del minore;
- assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
- supporto di mediatori linguistico-culturali;
- verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- apertura della tutela;
- regolarizzazione dello *status* giuridico e della presenza sul territorio;
- iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
- definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

## 2. Azioni previste ed elementi qualitativi

### 2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata

Sono ammesse tutte le modalità di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:

- dovrà essere regolarmente autorizzata e certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;
- dovrà essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;
- dovrà essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come le singole professionalità coinvolte;
- dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;
- dovrà essere garantita la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- dovrà essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle modalità educative definite dal progetto.

Altra possibile forma di accoglienza è l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli. In tal caso l'Ente locale può progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto già di norma previsto: dell'età, del genere e della cultura di origine dei minori; potranno essere considerate tutte le possibilità previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera); potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.). Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito del Servizio centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni specifiche.

Quale che sia la modalità prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovrà essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualità e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalità delle attività svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e ludico-ricreative per fa-

vorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale. Sarà altresì importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attività dovrà essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.

### 2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria

Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

- verificarne la condizione psico-fisica;
- raccogliere informazioni sulla sua identità, sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
- accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
- verificare l'eventualità che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento;
- verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel Paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse già stata presentata;
- acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia. Nei colloqui con il minore è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

### 2.3 Tutela legale

Al minore non accompagnato dovrà essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, si dovrà procedere a:

- supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identità in assenza di un documento valido è di competenza della questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore può permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;
- supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, è condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di



integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;

- qualora il minore manifesti la propria volontà di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
  - garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
  - garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
  - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

#### 2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela

Il minore accolto dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovrà essere inviata anche la segnalazione alla DG immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero. Il minore dovrà essere segnalato al giudice tutelare per l'apertura della tutela ed è necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.

#### 2.5 Mediazione linguistico-culturale

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;
- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori. In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
- a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;

nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;

- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;

durante l'accompagnamento del minore in questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;

- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;

- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano. Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative.

#### 2.6 Insegnamento di base della lingua italiana

L'Ente locale dovrà prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale. È quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel più breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a ciò preposte (Centri territoriali permanenti) anche al fine di acquisire idonea certificazione.

#### 2.7 Attività a sostegno dell'integrazione

L'Ente locale dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva. È opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro. L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attività propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sarà opportuno avviare il minore ad ogni attività utile alla sua integrazione sociale (attività sportive e artistico - culturali). L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresenterà il necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza integrata.

### 2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei MSNA

Per porre in essere le azioni di cui sopra è necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei MSNA costituisce il valore aggiunto che ogni territorio può esprimere nella progettazione degli interventi ed è, in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attività di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale. Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: prefettura, questura e Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, giudice tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunità di accoglienza, famiglie affidatarie; comunità straniere; Centri di formazione professionale, Agenzie per l'impiego, Associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa. Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:

- la valorizzazione delle specificità locali;
- il rafforzamento delle collaborazioni già in atto;
- il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
- la promozione di nuovi modelli di coordinamento. Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli *inter*-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attività di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.

### 2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore età. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e più in generale le ipotesi previste dal medesimo Testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza può essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi. Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 140/2005 e dalle Linee guida allegate al d.m. 30.7.2013.

### 2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR

Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale

in cui risiedono tali figure di riferimento. Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione è fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovrà essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Raggiunta la maggiore età, qualora se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 140/2005 e dalle Linee guida allegate al d.m. 30.7.2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria è inseribile dal Servizio centrale all'interno di una progettualità SPRAR dedicata ai maggiorenti.

### 3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:  
presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;  
presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio della Banca dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;  
presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

### 4. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli Enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196;
- mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, sia relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita. Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del d.m. ogni modifica e/o variazione progettuale dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.

All. B - Modello di domanda (*omissis*); All. B.1 - Strutture di accoglienza (*omissis*); All. B.2 - Dichiarazione sostitutiva (*omissis*);

#### All. C - Piano finanziario

All.C.1 - Modalità da seguire per il dettaglio del cofinanziamento obbligatorio da allegare alla domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo.

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente locale può essere apportato sia dallo stesso Ente locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da altri Enti indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di adesione. Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzii invece in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni, dovrà essere comunque dettagliato analiticamente in una breve relazione da allegare al presente modello. Nel Piano finanziario preventivo allegato alla domanda dovrà invece essere indicato alla Voce C soltanto l'importo complessivo.

**PERSONALE** - Il cofinanziamento è consentito solo mediante personale dell'Ente locale, indicando, per ciascuna unità, la mansione, il numero di ore settimanali, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto che scaturisce, per ciascuna unità di personale, dalla moltiplicazione delle ore per il costo orario.

**AFFITTO STRUTTURE** - Nel caso che il cofinanziamento consista nel canone annuo di locazione della struttura accreditata previsto da un contratto già stipulato in precedenza, dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda il contratto stesso. Qualora invece la struttura accreditata sia di proprietà dell'Ente locale o dell'Ente gestore o anche di Enti terzi pubblici o privati e venga messa a disposizione gratuitamente, il documento da allegare alla domanda sarà la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio tecnico dell'Ente locale nel caso d'immobili di proprietà dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprietà di privati o di altri Enti, sia essi pubblici che privati. Nel caso di immobili non di proprietà dell'Ente locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovrà essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.

**COSTI DI TRASPORTO** - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente locale, Ente gestore o partner, sarà necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento **POCKET-MONEY** - Sarà necessario indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potrà essere solo in denaro.

**COSTI E CONSULENZE OCCASIONALI** - In caso di consulenze di qualsiasi natura si dovrà comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

**CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE** - È possibile cofinanziare tale tipologia di spesa mediante il pagamento anche parziale della quota d'iscrizione ai suddetti corsi, che possono essere organizzati soltanto da Enti accreditati dalla Regione.

**BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI** - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione è necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo della assicura-

zione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio o la borsa lavoro.

SPESE GENERALI - Il costo delle spese telefoniche del personale e di Cancelleria imputate come cofinanziamento dovrà essere parametrato al reale fabbisogno del progetto.

RELAZIONE: [...]

## *Circolari*

### *Ingresso*

#### **8.**

#### **Ministero dell'interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare 29.4.2015 n. 2643**

*Oggetto: D.p.c.m. del 2.4.2015 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015*

Si informa che in data 24.4.2015 è stato registrato dalla Corte dei conti, ed è in corso di pubblicazione, il d.p.c.m. del 2.4.2015 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).

Sui siti internet del Ministero dell'interno ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla G.U.

Il decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 13.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1, co. 1, 2 del d.p.c.m. 2.4.2015).

Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 13.000 unità, riserva (art. 1 co. 3) una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al co. 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La predetta quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali alle Direzioni territoriali del lavoro con successiva circolare, sulla base dei fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacati.

#### Modalità di presentazione delle istanze e modulistica

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C stag) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematiche. Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'interno ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)).

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1 co. 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'art. 24 del TU immigrazione e dall'art. 38, co. 2, del regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31.12.2015.

A partire dalle ore 9.00 del 5 maggio p.v. sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

#### Istruttoria

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25.2.2011, n. 1960 del 20.3.2012 e n. 1845 del 19.3.2013. Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

#### Protocolli di intesa

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai signori prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionati 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono confermati.

Per l'accREDITAMENTO di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste prefetture-UTG il modello excel (all. 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, i signori prefetti vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni, provvedendo, altresì, all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accREDITAMENTO, esclusivamente con messaggio di posta elettronica [associazioni.sui@interno.it](mailto:associazioni.sui@interno.it).

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi dirigenti degli Sportelli unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli territoriali per l'immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.

Il direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo: Scottò Lavina

Il direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione: Forlani

Allegati: (*omissis*)